

CORTE DEI CONTI



0034374-15/11/2018-SCCLA-Y31PREV-A



m_pi - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 AOOUFGAB - Ufficio di Gabinetto del MIUR
 REGISTRO DECRETI
 0000721 - 14/11/2018 - REGISTRAZIONE



M. Polverino
 Consigliere

Maria Teresa Polverino

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

"Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"

- VISTO l'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca debbano essere stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione;
- VISTA la legge 17 agosto 1960, n. 908 recante "Estensione alle Amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamenti già esclusive dell'Amministrazione Centrale" ai sensi della quale gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali possono provvedere al pagamento mediante ordinativi diretti e/o ordini di accreditamento;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e, in particolare, l'articolo 21, commi 1, 5 e 14, relativo al riconoscimento dell'autonomia scolastica;
- VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 1-bis, che individua le possibili destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge, tra le quali la finalizzazione di quota parte per il finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento di «laboratori scientifico-tecnologici che utilizzino materiali innovativi»;
- VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, che prevede la definizione di un piano programmatico di interventi in materia di istruzione e l'articolo 7, comma 6, in merito ai finanziamenti da destinare alla realizzazione del medesimo piano programmatico;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, e in particolare l'articolo 34-*quater*, che ha disciplinato la "spesa decentrata agli uffici periferici";
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in particolare, l'articolo 30 che finalizza al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche ed educative statali la



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- somma di euro 15.771.778,00 a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 601, secondo periodo, che dispone la confluenza sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, della somma di 15.771.778,00 euro a valere sulle risorse destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53. nonché dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della medesima legge n. 296 del 2006;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 427, che prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge 296 n. 2006 sia finalizzabile anche, nel limite del 15%, ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti"* e, in particolare, l'articolo 1, commi 202 e 206;
- VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 di approvazione del *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante *"Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001, n. 44, recante *"Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca"*;
- VISTI i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recanti *"Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale e periferica nonché la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98"*;
- VISTO l'Atto di Indirizzo del 4 agosto 2017 prot. n.16, concernente l'individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2018;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, recante la *"Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020"* e, in particolare, la tabella 7 allegata al medesimo decreto relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 luglio 2018, n. 561, recante un riparto parziale, per complessivi euro 8.210.000,00, delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 601, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il soddisfacimento di esigenze a carattere di urgenza;
- DATO ATTO che nei *"Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*, di cui al citato articolo 1, comma 601, sono confluiti l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- CONSIDERATO che la citata quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, pari a euro 15.771.778,00 milioni, è successivamente confluita all'interno dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni scolastiche statali e che, dunque, non è oggetto del presente decreto;
- RITENUTO di procedere al riparto delle risorse rimaste disponibili successivamente al primo riparto disposto con il citato decreto n. 561 del 2018;
- CONSIDERATO che, ai fini gestionali, sul sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (SIRG), i capitoli di bilancio risultano strutturati in piani gestionali;
- DATO ATTO che la disponibilità finanziaria, in termini di competenza, per il decreto di cui trattasi, iscritta sui capitoli 1195 pg. 1 e 1204 pg. 1, nell'esercizio finanziario 2018, ammonta a euro 16.677.100,00,



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETA

CAPO I

Quadro di riferimento

Articolo 1

(Oggetto, principi, finalità e definizioni)

1. Al fine di sostenere le istituzioni scolastiche statali nel raggiungimento dei fini di equità, qualità e inclusività del Sistema nazionale di istruzione e di formazione, quali presupposti per garantire i diritti di cittadinanza attiva e consapevole e la crescita economica e sociale del Paese, il presente decreto definisce i criteri e i parametri per l'assegnazione di euro 16.677.100,00 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modalità di gestione, di rendicontazione, di supporto, di monitoraggio e di verifica da parte dell'Amministrazione centrale, di quella territoriale e delle istituzioni scolastiche singole o in rete.

CAPO II

Inclusione e successo formativo

Articolo 2

(Consulte provinciali studentesche)

1. Per potenziare la partecipazione studentesca nell'ambito delle Consulte provinciali studentesche, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni, e per garantirne il corretto funzionamento, è destinata la somma complessiva di euro 800.000,00, suddivisa come segue:

a) euro 600.000,00 a favore delle Consulte Provinciali Studentesche per la realizzazione delle attività istituzionali programmate annualmente dalle medesime;

b) euro 200.000,00 per la realizzazione delle attività pianificate annualmente e inerenti al funzionamento del Consiglio nazionale dei Presidenti di Consulta, come definite dagli articoli 6-bis e 6-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, ivi inclusi gli eventuali costi per le sessioni di lavoro programmate.

2. Il direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione ripartisce le risorse di cui al comma 1, lettera *a)*, tra le Consulte provinciali, in proporzione alla popolazione studentesca della scuola secondaria di secondo grado di ciascuna provincia. Le risorse sono assegnate a scuole polo da individuare in ciascuna provincia a cura degli USR.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Al fine di individuare le scuole polo territoriali, ciascun USR, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) nominare, per la valutazione delle candidature, una commissione, composta da personale in servizio presso gli USR, in possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

4. Per l'azione di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 3

(Implementazione curriculum digitale della studentessa e dello studente)

1. All'implementazione del curriculum digitale della studentessa e dello studente, di cui all'articolo 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n.107, è destinato un finanziamento di euro 300.000,00.

2. Le risorse sono finalizzate alla verifica della funzionalità e all'ampliamento del curriculum digitale della studentessa e dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato. A tal fine sono individuate tre istituzioni scolastiche quali scuole polo nazionali, rispettivamente al Nord, al Centro e al Sud.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a:

- a) ripartire la somma di cui al comma 1 in base al numero di studentesse e studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado di ciascuna area geografica;
- b) curare le procedure selettive per l'individuazione delle tre scuole polo nazionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- c) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

d) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 4

(Istruzione degli adulti)

1. La somma di euro 1.000.000,00 è destinata ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, come disciplinati dalle Linee guida emanate con il decreto 12 marzo 2015 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:

a) per la quota parte di euro 500.000,00, al potenziamento in ciascuna regione dei Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 settembre 2016, n. 663. La predetta somma è destinata, nella quota parte di euro 250.000,00, alla prosecuzione delle attività di ricerca in materia di istruzione degli adulti, con particolare riferimento all'elaborazione di contributi e approfondimenti utili alla definizione degli standard delle reti territoriali per l'apprendimento permanente di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92, come disciplinate con l'accordo in Conferenza Unificata del 10 luglio 2014, e nella rimanente quota parte di euro 250.000,00 alla prosecuzione delle attività di ricerca in materia di istruzione degli adulti, con particolare riferimento alla elaborazione di contributi e approfondimenti utili alla definizione degli assetti organizzativi e didattici di percorsi di istruzione integrati, finalizzati a far conseguire, anche in apprendistato, una qualifica e/o un diploma professionale nella prospettiva di un proseguimento nella formazione di livello terziario;

b) per la quota parte di euro 250.000,00, alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti, attraverso la prosecuzione delle attività relative al progetto EDUFIN-CPIA, in attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di cui al decreto 15 febbraio 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per la quota parte di euro 250.000,00 all'implementazione del riassetto organizzativo e didattico dell'istruzione degli adulti, di cui euro 125.000,00 per favorire l'attivazione di percorsi di garanzia delle competenze, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base linguistiche e digitali,



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, delle competenze chiave di cittadinanza, nonché delle competenze previste dall'Agenda 2030 (pensiero creativo, pensiero critico, ecc.), ed euro 125.000,00 rivolti alla piena applicazione ai percorsi di istruzione per gli adulti degli strumenti di flessibilità di cui all'art. 4, comma 9 del DPR 29 ottobre 2012, n. 263 e, in particolare, della fruizione della formazione a distanza.

3. Con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 e le somme ivi previste sono ripartite tra i CPIA destinatari, in proporzione al numero di studentesse e di studenti iscritti ai percorsi di istruzione per gli adulti nel relativo territorio, come risultanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti. In particolare, sono destinatari delle somme di cui al comma 2:

- a) i CPIA individuati come Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo per quanto riguarda le somme di cui al comma 2, lettera a);
- b) i CPIA aderenti al progetto EDUFIN-CPIA per quanto riguarda le somme di cui al comma 2, lettera b);
- c) tutti i CPIA presenti sul territorio nazionale, per quanto riguarda le somme di cui al comma 2, lettera c).

Articolo 5

(Campionati studenteschi)

1. All'organizzazione e alla gestione delle fasi provinciali, regionali, nazionali e internazionali dei Campionati studenteschi, è destinata la somma di euro 1.100.000,00, da assegnare a scuole polo nazionali e regionali.

2. Con decreto del direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione:

a) è ripartita tra gli USR la somma disponibile in ragione del numero delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado che partecipano ai campionati studenteschi;

b) sono definite le finalità attese, i requisiti e le specifiche per le candidature delle scuole polo da inserire negli avvisi regionali.

3. Ciascun USR, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di individuare la scuola polo regionale, per la gestione delle fasi provinciali e regionali, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) nominare, per la valutazione delle candidature, una apposita commissione, composta da personale in servizio presso gli USR e in possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

4. La direzione Generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione provvede ad individuare una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico per la gestione delle fasi nazionali e internazionale;

Articolo 6

(Successo formativo degli studenti-atleti)

1. Per garantire alle studentesse e agli studenti impegnati nello sport praticato a livello agonistico di portare a termine il proprio percorso scolastico con successo è destinata la somma di euro 300.000,00.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

a) curare le procedure selettive per l'individuazione di una scuola polo nazionale, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, che curi la formazione dei tutor didattici e sportivi oltre che la gestione della piattaforma e-learning utilizzata dagli studenti, nel rispetto dei piani formativi individuali, predisposti dalle singole istituzioni scolastiche;

b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto nazionale nonché eventuali premialità da assegnare alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione presso le quali sono iscritti gli studenti che praticano discipline sportive a livello agonistico;

c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 7

(Avviamento alla pratica sportiva a scuola)

1. Alla promozione della pratica sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado, fornendo a tutti gli istituti scolastici gli strumenti necessari per svolgere attività motoria, e per delineare le nuove Linee guida per l'attività motoria nella scuola primaria, è destinata la somma di euro 600.000,00.

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, da svolgere in raccordo con la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione e in collaborazione con il CONI e il



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Comitato Italiano Paralimpico, la Direzione generale per lo studente l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare la procedura selettiva per l'individuazione delle scuole destinatarie del finanziamento, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 8

(Percorsi CLIL per l'acquisizione di competenze linguistiche di settore)

1. La somma di euro 200.000,00 è destinata a favorire l'acquisizione di competenze linguistiche di settore, nell'ambito delle discipline specifiche di indirizzo, da parte delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del mezzo, opzioni Conduzione del Mezzo Navale (CMN) e Conduzione apparati e impianti marittimi (CAIM).

2. Le risorse sono finalizzate al rafforzamento, attraverso percorsi realizzati con metodologia CLIL, delle competenze linguistiche settoriali delle studentesse e degli studenti iscritti alla filiera formativa di cui al comma 1, come richiesto dalla normativa internazionale STCW, recepita dalle Direttive 2008/106/CE, 2010/35/CE e dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71. A tal fine sono individuate una o più scuole polo nazionali, da selezionare tra le istituzioni scolastiche appartenenti al settore nautico o tra gli istituti tecnici superiori dell'ambito "Mobilità delle persone e delle merci", che organizzano i percorsi formativi di cui ai commi 1 e 2.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione provvede a:

- a) operare il riparto territoriale in ragione della concentrazione di scuole appartenenti alla filiera formativa dell'indirizzo Trasporti e logistica;
- b) curare le procedure selettive, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, per l'individuazione delle scuole polo nazionali di cui al comma 2;
- c) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche del progetto;
- d) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 9

(Implementazione Indicazioni nazionali primo ciclo e nuovi scenari).

1. La somma di euro 250.000,00 è destinata alla realizzazione di progetti di ricerca-azione per reti di scuole, finalizzati all'attuazione delle linee di sviluppo delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione, sulla base del documento programmatico predisposto dal Comitato scientifico nazionale e presentato il 22 febbraio 2018, anche in linea con la valutazione degli apprendimenti e con la certificazione delle competenze.

2. Le risorse sono assegnate a reti di scuole, con capofila scuole del primo ciclo, e sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di iniziative volte a sostenere l'attuazione delle Indicazioni nazionali, anche in un'ottica di continuità tra i cicli scolastici, in collaborazione con il "Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle Indicazioni nazionali e il miglioramento continuo dell'insegnamento", di cui al decreto 1° agosto 2017, n.537.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a:

- a) individuare il riparto delle risorse di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero di allieve e di allievi del primo ciclo;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste per le candidature, da inserire negli avvisi regionali.

4. Ciascun USR, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, al fine di selezionare i progetti di ricerca-azione, provvede a:

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) nominare un'apposita commissione, per la valutazione delle candidature, composta da personale in servizio presso gli USR e in possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 10

(Fondo per le Emergenze Educative)

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività didattica ed educativa per l'a.s. 2018/2019 alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado a vario titolo interessate dai disagi socio-



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

economici di varia natura, alti tassi di dispersione scolastica, nonché alle zone interessate da disagi provocati da gravi fenomeni naturali, è istituito un Fondo per le Emergenze Educative per un importo complessivo di euro 6.000.000,00.

2. Per l'anno scolastico 2018/2019 le attività riguardano, in particolare, l'ampliamento dell'offerta formativa per le scuole del territorio dell'area metropolitana di Genova interessate dai gravi disagi causati dal crollo del viadotto Polcevera lo scorso 14 agosto 2018, nonché per le scuole del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo e Ischia) colpite dai diversi eventi sismici susseguitisi dal 2016 in avanti.

3. Inoltre, il Fondo è utilizzato per far fronte all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziamento del sistema scolastico siciliano, in attuazione dell'Accordo di Programma tra MIUR e Regione Sicilia sottoscritto in data 28 settembre 2018.

4. A tal fine, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione provvede a:

- a) curare le procedure selettive, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, per l'individuazione delle scuole polo nazionali;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche dei progetti;
- c) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

CAPO III

Innovazioni a supporto dell'autonomia scolastica

Articolo 11

(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale)

1. All'attuazione di misure di sistema per il supporto e l'accompagnamento agli istituti professionali per l'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, è destinata la somma di euro 700.000,00.

2. Le risorse sono assegnate a 11 scuole polo nazionali, capofila di reti per ogni specifico indirizzo di studi, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 61 del 2017, e sono finalizzate alla realizzazione e alla diffusione di misure di accompagnamento in attuazione del predetto decreto legislativo.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e il sistema nazionale di valutazione provvede a:



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a) ripartire le somme destinate in ragione di una quota fissa e di una quota variabile, stabilita in base al numero di studentesse e studenti iscritti a ciascun indirizzo;
- b) curare le procedure selettive per l'individuazione delle undici scuole polo nazionali, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico;
- c) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste dal progetto;
- d) nominare un'apposita commissione composta da personale in servizio al Ministero, in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso. La commissione valuta le candidature attribuendo un punteggio in base ai criteri specificati nel bando. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 12

(Valutazione degli studenti ed esami di Stato del secondo ciclo di istruzione)

1. Alla realizzazione di attività di accompagnamento all'attuazione delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e sugli esami di Stato del secondo ciclo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è destinata la somma di euro 500.000,00.
2. Le risorse sono assegnate a scuole polo regionali e sono finalizzate alla creazione e diffusione di iniziative di accompagnamento all'attuazione dei nuovi interventi normativi in materia di valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti, allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali, alla certificazione delle competenze, all'esame di Stato della scuola secondaria di secondo grado.
3. Con decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, le risorse sono ripartite, su base regionale, in base delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.
4. Al fine di individuare le scuole polo regionali destinatarie del finanziamento, per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, ciascunUSR, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, provvede a:
 - a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
 - b) nominare, per la valutazione delle candidature, un'apposita commissione composta da personale in servizio presso gliUSR, in possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 13

(Ambienti di apprendimento nella scuola dell'infanzia)

1. Alla revisione e all'aggiornamento degli ambienti di apprendimento nella scuola dell'infanzia all'interno del Sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita sino a sei anni, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è destinata la somma di euro 400.000,00.

2. Le risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca-azione da parte di reti di istituzioni scolastiche del primo ciclo, che comprendano sezioni di scuola dell'infanzia, per la sperimentazione di attività per la costruzione di ambienti di apprendimento, in linea con le Indicazioni nazionali per il primo ciclo e con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

3. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici ed il sistema nazionale di valutazione provvede a:

- a) individuare il riparto delle risorse, di cui al comma 1, su base regionale, in ragione del numero di bambine e di bambini iscritti alla scuola dell'infanzia;
- b) definire le finalità attese, i requisiti e le specifiche richieste per le candidature, da inserire negli avvisi regionali.

4. Al fine di selezionare i progetti di ricerca-azione ciascun USB, nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, provvede a :

- a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche;
- b) nominare un'apposita Commissione, per la valutazione delle candidature, composta da personale in servizio presso USB e in possesso di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti della commissione non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Articolo 14

(Fondo per atti vandalici)

1. La somma di euro 2.000.000,00 è destinata a far fronte agli eventi eccezionali che comportano, in conseguenza di atti vandalici a danno delle istituzioni scolastiche, furti e danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale. Nell'ambito della predetta somma, non meno di euro 200.000,00 sono destinati al ripristino delle dotazioni laboratoriali.

2. Con decreto del direttore generale per le risorse umane e finanziarie sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle richieste di intervento da parte delle istituzioni scolastiche interessate dagli eventi di cui al comma 1. Il finanziamento è assegnato alle istituzioni scolastiche in ragione delle evidenze prodotte e dell'entità del danno subito, nonché tenuto conto di eventuali altri finanziamenti pregressi.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Le risorse eventualmente non utilizzate per far fronte a nuovi eventi eccezionali, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche già beneficiarie di finanziamenti al medesimo fine, in base all'articolo 37 del decreto del Ministro 27 ottobre 2017, n. 851.

CAPO IV Infrastrutture

Articolo 15

(Evoluzione del sistema amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)

1. La somma di euro 2.100.000,00 è destinata alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento e all'efficientamento della gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.

2. Gli interventi di cui al comma 1, coordinati dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, sono volti:

a) alla revisione e alla digitalizzazione dei processi gestionali delle istituzioni scolastiche, al fine di semplificare gli adempimenti delle segreterie amministrative, standardizzare i processi e migliorare la qualità dei servizi;

b) al potenziamento, inclusa l'ulteriore estensione territoriale, del servizio di assistenza su tematiche connesse alla gestione amministrativa e contabile e alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

c) alla realizzazione di specifiche azioni di accompagnamento e di supporto alle istituzioni scolastiche per l'adozione del nuovo regolamento di contabilità di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la cui diffusione può essere utilizzata la piattaforma disponibile all'indirizzo internet *formazionemiur.it*.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie definisce le finalità attese dalle progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi nonché le modalità di realizzazione degli stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche e nel rispetto del principio di trasparenza.

CAPO V Iniziative territoriali



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 16

(Progetti innovativi di rilevanza strategica proposti dagli Uffici scolastici regionali)

1. Alla realizzazione dei seguenti progetti innovativi e di rilievo strategico proposti dagli Uffici scolastici regionali, è destinata la somma di 427.100,00 euro:

Ufficio Scolastico Regionale	Progettualità	Importo
Abruzzo	Per una didattica della resilienza. Formare i docenti per operare in contesti di emergenza. Seminario nazionale – L'Aquila 5 aprile 2019	36.100,00
Basilicata	Sportello Europa	7.000,00
Calabria	PNSD on the road – STE(A)M	30.000,00
Liguria	Progetto regionale per l'implementazione della musica	17.000,00
Lombardia	Cittadinanza e didattica della storia	7.000,00
Lombardia	Didattica integrata	5.000,00
Lombardia	Educazione alla legalità e all'istruzione penitenziaria	52.000,00
Lombardia	Educazione alle scienze naturali	35.000,00
Marche	Apprendimento nelle scuole marchigiane del secondo ciclo	50.000,00
Piemonte	L'officina della memoria. Percorsi di ASL sui beni culturali	16.500,00
Piemonte	La palestra della storia pubblica: scrivere wikipedia	4.500,00
Piemonte	Le mie competenze, il nostro futuro	82.000,00
Sicilia	Curriculum scolastico per assi culturali	70.000,00
Umbria	Elaborazione di curricula digitali	8.000,00
Umbria	Progetto SELFIE	7.000,00

2. L'allegato A, parte integrante del presente decreto, reca le specifiche di dettaglio dei progetti di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le Direzioni generali dei suddetti Uffici scolastici regionali definiscono le finalità attese dalle progettualità, le caratteristiche e le peculiarità dei diversi interventi nonché le modalità di realizzazione degli stessi, anche con il supporto delle istituzioni scolastiche e nel rispetto del principio di trasparenza.

4. La pubblicazione degli avvisi, da parte delle singole Direzioni Regionali, è supportata da una apposita piattaforma informatica che gestisce le fasi di redazione del bando e di compilazione dei



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

progetti, nonché la loro gestione, con riferimento alla valutazione delle proposte pervenute, alla predisposizione dei decreti di aggiudicazione, al monitoraggio e alla rendicontazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 17

(Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza di tutti gli atti propedeutici e successivi all'assegnazione, all'utilizzo e alla rendicontazione dei fondi di cui all'articolo 1 del presente decreto, ogni Direzione generale e istituzione scolastica competente predispone un'area, sul proprio sito *internet* istituzionale, dedicata alla diffusione e documentazione dei dati relativi all'intervento, nonché alla pubblicazione dei risultati delle selezioni, a cui si accede tramite *banner* dalla pagina di apertura.

Articolo 18

(Modalità di gestione, finanziamento e rendicontazione delle attività progettuali)

1. I bandi promossi direttamente dall'Amministrazione centrale e periferica e destinati alle istituzioni scolastiche, sono gestiti attraverso una specifica piattaforma informatica. La piattaforma consente una gestione uniforme e integrata delle fasi di presentazione dei bandi, di risposta delle scuole e di valutazione dei relativi progetti, e la semplificazione dello scambio e dell'integrazione dei dati con la piattaforma di monitoraggio e rendicontazione di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento e la rendicontazione dei progetti delle istituzioni scolastiche sono gestiti, in più fasi, in maniera semplificata e automatizzata attraverso una specifica piattaforma di monitoraggio e rendicontazione.

3. La prima fase prevede la predisposizione, da parte della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, dell'impegno per l'intero dell'importo stanziato, ad eccezione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 16 del presente decreto, assegnate agli Uffici scolastici regionali, ai sensi della normativa vigente. Per tali ultime somme spetta alle singole Direzioni Regionali la predisposizione degli impegni e dei pagamenti, in acconto e a saldo.

4. La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie dà comunicazione alle istituzioni scolastiche, ai fini dell'accertamento delle somme nel programma annuale, nonché agli Uffici scolastici coinvolti. Tale fase si svolge successivamente alla ricezione, da parte delle competenti Direzioni



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

generali, responsabili del progetto, di formale comunicazione con cui si allega la documentazione comprovante il corretto espletamento delle procedure per l'individuazione delle istituzioni scolastiche beneficiarie dei finanziamenti.

5. La seconda fase prevede l'erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche per le attività progettuali. In riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 14 e 16 le erogazioni sono disposte integralmente e contestualmente all'assegnazione, mentre per i restanti articoli del presente decreto, salvo per i progetti gestiti direttamente dalle altre Direzioni generali competenti, la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie eroga, a titolo di acconto, una prima quota pari al 50% dell'importo assegnato alle istituzioni scolastiche interessate.

6. La terza fase prevede l'invio da parte delle istituzioni scolastiche della rendicontazione relativa ai titoli di spesa pagati, in riferimento all'acconto ricevuto, e a quelli impegnati con riferimento al restante importo del progetto. Tali rendicontazioni, caricate o compilate direttamente dalle istituzioni scolastiche sulla succitata piattaforma di monitoraggio e rendicontazione, sono verificate e convalidate a cura delle Direzioni generali e degli USR competenti.

7. Concluso l'iter di convalida delle rendicontazioni, le Direzioni generali competenti delle progettualità richiedono formalmente, alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, l'erogazione delle risorse a titolo di saldo.

8. Nel caso di progetti la cui realizzazione sia affidata a istituzioni scolastiche ed educative statali, per le risorse finanziarie rimaste inutilizzate si applica l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134.

Articolo 19

(Modalità di supporto e monitoraggio)

1. Le attività di supporto e accompagnamento alla realizzazione delle iniziative sopra descritte sono curate dalle Direzioni generali competenti e/o dalle istituzioni scolastiche, individuate nel presente decreto o attraverso gli atti conseguenti. Le predette Direzioni e istituzioni possono avvalersi anche del contributo di organismi locali o nazionali, competenti per materia, operanti presso il Ministero o altre Istituzioni.

2. L'Amministrazione centrale e periferica si avvale anche delle reti scolastiche di scopo, al fine di favorire e garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione.

3. Il monitoraggio è finalizzato a effettuare la verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati, all'impatto determinatosi in termini di cambiamento e al riconoscimento di percorsi di qualità e innovazione da condividere a livello nazionale e internazionale.



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4. Le Direzioni generali e gliUSR, coinvolti nella realizzazione delle singole azioni di cui al presente provvedimento, effettuano, avvalendosi anche di procedure informatizzate, un monitoraggio dell'andamento e delle ricadute di tutte le progettualità, e predispongono un rapporto sintetico sulle attività al fine di raccogliere dati e informazioni utili per confermare, diffondere o correggere le attività progettuali realizzate, anche nell'ottica di una efficace integrazione con i sistemi informativi e altre forme di monitoraggio attive o in corso di attivazione.

Roma,

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetta

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per i controlli di legge